

ALLEGATO E**SCHEMA DI CONTRATTO**

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59, COMMA 4, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, SUDDIVISO IN N. 4 LOTTI.

Lotto n. [#]

CIG: [#]

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

AREXPO S.p.A., con sede legale in Milano, via C. Belgioioso, 171, 20157, C.F. e P.I. n. 07468440966, in persona del [#], [#], domiciliato per la carica presso la sede legale in Milano, di seguito per brevità anche solo "Arexpo" o "Stazione Appaltante"

E

[#], con sede legale in [#], codice fiscale [#], partita IVA [#], iscritta nel Registro delle Imprese di [#], in persona del [#], domiciliato per la carica presso la sede legale, che agisce nella sua qualità di [#], della predetta società, e (ove l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito con [#], come da atto di mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del [#], racc. [#], del Notaio [#], di [#], (di seguito anche solo l'"Affidatario") ed insieme ad Arexpo anche solo le "Parti".

PREMESSO CHE

- a) Arexpo, in data [#] 2023 ha bandito una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice"), per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, suddiviso in n. 4 Lotti, nell'ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del sito MIND e nell'ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 18;
- b) il bando di gara prevede che i Lotti nn. 1, 2 e 3 dell'Accordo Quadro saranno stipulati con i primi 3 (tre) operatori economici collocatisi in graduatoria per ciascun Lotto, individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice; il Lotto 4 dell'Accordo Quadro sarà stipulato con i primi 5 (cinque) operatori economici collocatisi in graduatoria per il Lotto, individuati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108, comma 2, lett. b), del Codice;
- c) in esito allo svolgimento della procedura di cui alla precedente lettera a), è risultata

aggiudicataria del Lotto n. [#] l'offerta tecnica ed economica dell'impresa [#] (di seguito anche solo "Offerta", come da provvedimento del [#], adottato a seguito del buon esito delle verifiche, in capo a [#], del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa previsti dal Disciplinare di gara;

- d) l'Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi compresa la garanzia definitiva prevista dall'art. 22 del Disciplinare di gara, e adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall'art. 10 del presente Contratto;
- e) il contratto di Accordo Quadro può essere stipulato essendo decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Codice;
- f) l'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni (di seguito "Prestazioni") poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni, poste alla base della propria Offerta.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Norme applicabili

1.1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, nonché gli allegati al presente Accordo Quadro, ivi inclusi i documenti a essi a loro volta allegati.

1.2. L'esecuzione del presente Accordo è regolata:

- dal Bando e dal Disciplinare di gara;
- dal Capitolato Prestazionale e dai relativi allegati;

- dai chiarimenti forniti in sede di gara;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- dal D.Lgs. n. 50/2016, per le parti ancora in vigore;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo Quadro

2.1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria, nell'ambito dello sviluppo del progetto di rigenerazione del Sito MIND e nell'ambito delle attività svolte da Arexpo ai sensi della L.R. 24 luglio 2018 n. 10 e della L.R. 26 novembre 2019 n. 19, suddiviso in n. 4 Lotti, come meglio descritti nel Capitolato Prestazionale. Specificamente, il presente Accordo Quadro ha la funzione di regolamentare gli Appalti Specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario mediante appositi Contratti Applicativi stipulati durante il periodo di durata dell'Accordo medesimo. Si precisa che alcuni interventi oggetto dell'Accordo Quadro, saranno affidati da Arexpo come stazione appaltante, mentre altri interventi saranno affidati dalla stessa Società in qualità di stazione appaltante ausiliaria o centrale di committenza ai sensi delle citate Leggi Regionali n. 10/2018 e n. 18/2019. In tale ultima ipotesi, il pagamento delle Prestazioni verrà effettuato direttamente dai soggetti committenti, con le modalità che saranno definite nei singoli Contratti Applicativi.

2.2. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà specificato dalla Stazione Appaltante nella richiesta di offerta (di seguito anche solo "RDO") e nello specifico schema di Contratto Applicativo. I singoli Appalti Specifici saranno aggiudicati in base ai criteri di cui all'art. 23 del Disciplinare di gara che qui si intende integralmente riportato.

2.3. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro l'Affidatario si impegna ad eseguire le Prestazioni che successivamente gli saranno affidate da Arexpo, previa richiesta di

offerta (di seguito anche solo "RDO"), mediante specifico Contratto Applicativo, entro il periodo di validità e l'importo massimo previsti dell'Accordo Quadro.

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non potrà in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'Affidatario. Arexpo si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e in relazione alle specifiche necessità, di affidare in tutto o in parte le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro mediante gli strumenti contrattuali previsti dalle norme vigenti, ad altri operatori economici, senza che per questo gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro possano accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

2.4. Arexpo non è vincolata ad emettere nel periodo di durata del presente Accordo Quadro, Contratti Applicativi che esauriscano – in tutto o in parte – l'importo contrattuale. Arexpo si riserva, altresì, la facoltà di esaurire l'oggetto del presente Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso, come previsto al successivo art. 3. In tali casi l'Affidatario non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Diversamente, l'Affidatario è vincolato ad eseguire le Prestazioni alle condizioni di aggiudicazione del presente Accordo, come specificate nell'offerta presentata a seguito della RDO, in base a quanto previsto dall'art. 23 del Disciplinare.

2.5. L'Affidatario dovrà svolgere le Prestazioni che gli saranno affidate con i Contratti Applicativi, in conformità a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nell'Offerta, anche come specificata in risposta alla RDO, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente,

Articolo 3

Importo dell'Accordo Quadro

3.1. L'importo massimo disponibile per l'esecuzione delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, Lotto n. [#] è pari ad Euro [#], oltre IVA e contributi previdenziali e assistenziali obbligatori. Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro 0.

3.2 L'importo dei singoli Appalti Specifici, che saranno oggetto dei Contratti Applicativi, verrà calcolato a "corpo" adottando i criteri stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016, come da documento che verrà allegato dalla Stazione Appaltante alla RDO. A tale importo verrà applicato il ribasso percentuale offerto dall'Affidatario in risposta alla RDO, che non potrà essere inferiore rispetto al ribasso offerto dall'Affidatario nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Si precisa che il ribasso percentuale sarà applicato al solo valore massimo delle spese e degli oneri accessori, ex art. 5 del D.M. 17 giugno 2016, che sarà quantificato in occasione dell'affidamento dei singoli Appalti Specifici; non è assoggettata a ribasso la parte del corrispettivo corrispondente alla voce "compensi", come quantificata in occasione dell'affidamento dei singoli Appalti Specifici.

In ogni caso, l'importo dei singoli Appalti Specifici si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle Prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

3.3 L'Affidatario riconosce ed accetta che gli importi e le Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono stati stimati in via presuntiva e che la mancata corresponsione di tutto l'importo massimo indicato al precedente art. 3.1. non potrà costituire per l'Affidatario motivo di rivalsa e/o opposizione per l'Affidatario che rinuncia sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo o somma.

3.4. L'importo massimo disponibile di cui al precedente art. 3.1 non impegna Arexpo ad affidare gli Appalti Specifici fino alla sua concorrenza mentre l'Affidatario rimarrà vincolato ad eseguire gli Appalti Specifici per l'importo stabilito e per il tempo di vigenza del presente Accordo Quadro.

3.5. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione nei confronti dell'Aggiudicatario, salvo quelle espressamente previste, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'aggiudicazione dei Contratti Applicativi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 59 del Codice.

Articolo 4

Modalità di fatturazione e pagamenti

4.1 Il pagamento delle Prestazioni svolte dall'Affidatario sarà effettuato per ciascun Contratto Applicativo secondo le modalità che saranno ivi indicate. Si precisa che alcuni interventi oggetto dell'Accordo Quadro, saranno affidati da Arexpo come stazione appaltante, mentre altri interventi saranno affidati dalla stessa Società in qualità di stazione appaltante ausiliaria o centrale di committenza ai sensi delle citate Leggi Regionali n. 10/2018 e n. 18/2019. In tale ultima ipotesi, il pagamento delle Prestazioni verrà effettuato direttamente dai soggetti committenti, con le modalità che saranno definite nelle singole RDO e nei relativi Contratti Applicativi.

4.2 I corrispettivi verranno liquidati previa verifica da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva, della regolarità fiscale, nonché dell'insussistenza delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, previo benestare al pagamento rilasciato dal Responsabile Unico del Procedimento, su attestazione di regolare esecuzione del Direttore dell'esecuzione del Contratto della completezza, della regolarità e della conformità delle Prestazioni rese, nonché della regolarità dei pagamenti agli eventuali subappaltatori.

4.3. Si precisa che Arexpo è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, come previsto dall'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007 e s.m.i.. Pertanto, tutte le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) di cui al D.M. 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno obbligatoriamente riportare il CODICE UNIVOCO UFFICIO "UF3SCI", nonché il CIG di riferimento. Senza tali codici le fatture non potranno esserci recapitate dal Sistema di Interscambio. Si precisa, ancora, che sulla base di quanto disposto dall'art. 1 del D.L. n. 50/2017, nei casi previsti da tale norma trova applicazione il meccanismo dello "split payment". Pertanto, l'Affidatario per le fatture emesse nei confronti di Arexpo S.p.A., dovrà esporre l'IVA in fattura con la presente annotazione: "Operazione assoggettata a "split payment" con IVA non incassata dal cedente ex art.17-ter del DPR 633/1972".

4.4. Tenuto conto della complessità della rendicontazione e contabilizzazione, i pagamenti saranno effettuati da Arexpo a mezzo bonifico su conto corrente intestato all'Affidatario entro 30 (trenta) giorni fine mese data ricevimento fattura.

4.5. Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, sull'importo di ciascuna rata di pagamento di ciascun Appalto Specifico, verrà effettuata una ritenuta dell'0,50% (zero virgola cinquanta per cento) a garanzia che l'Affidatario osservi le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. La ritenuta verrà svincolata all'approvazione da parte di Arexpo delle prestazioni, previa fatturazione del relativo importo.

4.6. Le fatture di cui al precedente art. 4.1. dovranno essere emesse dall'Affidatario solo a seguito dell'emissione da parte di Arexpo dell'attestato di regolare esecuzione delle Prestazioni svolte con le modalità che saranno previste dai singoli Contratti Applicativi.

4.7. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, in conformità a quanto previsto nell'atto costitutivo, ogni soggetto costituente il raggruppamento è tenuto a fatturare le operazioni relative all'esecuzione della prestazione di propria competenza. La mandataria ha l'onere di curare e verificare preventivamente la correttezza delle fatture emesse dalle mandanti. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente nelle mani della mandataria, previa fatturazione pro-quota da parte di ciascun componente del raggruppamento.

Articolo 5

Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1. Con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

5.2. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad Arexpo, le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di

accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5.3. Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

5.4. L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ad Arexpo e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 6

Obblighi dell'Affidatario

6.1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri e rischi relativi allo svolgimento delle Prestazioni oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

6.2. L'Affidatario si obbliga ad eseguire tutte le Prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Prestazionale, nei singoli Contratti Applicativi e nei relativi allegati.

6.3. Le Prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative previste nell'Offerta tecnica ed alle specifiche indicate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati nonché alle caratteristiche tecniche e qualitative eventualmente offerte dall'Affidatario in sede di Appalto Specifico; in ogni caso, l'Affidatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle Prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

6.4. L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata e personale qualificato all'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, che si obbliga ad eseguire con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti eventualmente subappaltate o subaffidate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice e dall'art. 13 del Disciplinare di gara.

6.5. L'Affidatario si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Accordo Quadro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo Arexpo da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire. In ogni caso, l'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Accordo Quadro e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

6.6. In ogni caso, è espressamente convenuto, sin da ora, che l'Affidatario manlevi e tenga indenne Arexpo in relazione a ogni pretesa che dovesse essere azionata in sede giudiziale o stragiudiziale da parte del personale utilizzato, dagli enti previdenziali o da qualunque

terzo in dipendenza dell'esecuzione delle singole attività e in relazione all'applicazione o violazione delle normative vigenti in materia.

Articolo 7

Durata contrattuale

7.1. Il presente Accordo Quadro ha durata di due anni (24 mesi) decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, o comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo disponibile in relazione allo specifico Lotto se antecedente la predetta durata massima. Ove alla scadenza del termine così individuato fossero ancora in corso Contratti Applicativi emessi in esecuzione del presente Accordo, il termine contrattuale si intenderà prorogato del tempo previsto per la loro ultimazione e comunque non oltre il termine massimo di cui all'art. 59, comma 1, del Codice.

7.2 Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli Lotti e in momenti temporali diversi per ciascun Lotto.

Articolo 8

Contratti Applicativi

8.1. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro, Arexpo affiderà degli appalti specifici che verranno assegnati all'Affidatario mediante appositi Contratti Applicativi. Tali Contratti saranno stipulati previa riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici sottoscrittori del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c), del Codice, da espletarsi con le modalità e secondo i criteri previsti dall'art. 23 del Disciplinare di gara, che qui si intende integralmente richiamato.

8.2. I singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti Applicativi, saranno regolati dalle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro, nella Richiesta di Offerta e nei documenti alla stessa allegati.

Articolo 9

Penali

9.1. Le penali da ritardo o inadempimento nell'esecuzione delle Prestazioni saranno disciplinate da Arexpo nella RDO e riportate nel relativo Contratto Applicativo.

9.2. Le penali di cui sopra verranno comminate mediante nota di addebito a valere sui futuri pagamenti, previa contestazione scritta all'Affidatario notificata da parte del RUP via posta elettronica certificata (PEC). Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'Affidatario abbia opposto motivate controdeduzioni, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul corrispettivo relativo alla fase nella quale è assunto il provvedimento di applicazione delle penali.

9.3. L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte di Arexpo di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato o dell'inadempimento posto in essere.

9.4. Resta fermo che la misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del singolo Contratto Applicativo, pena la risoluzione dello stesso in danno dell'Affidatario, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, ai sensi dell'art. 126 del Codice.

Articolo 10

Garanzie e coperture assicurative

10.1. L'Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

10.2. L'Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne Arexpo dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'Affidatario è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri

collaboratori, dipendenti, contraenti arrechino a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo Quadro. In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Accordo Quadro, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Affidatario si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

1) Per tutti i Lotti

L'Aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile Professionale ("RC Prof") verso Terzi per danni occorsi ad Arexpo e/o a Terzi in genere in conseguenza a fatti, errori, ritardi ed omissioni, verificatisi in relazione alle attività e alle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi, con massimale non inferiore ad Euro 2.500.000 per sinistro e periodo assicurativo.

La polizza dovrà inoltre estendersi alla Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi e - solo se pertinente in base alla tipologia di soggetto Aggiudicatario - alla Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO") per infortuni e malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio della attività svolte oggetto del presente Accordo Quadro.

La copertura assicurativa avrà efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

2) Per i Lotti 1, 2 e 3

Per la sola fase di progettazione esecutiva l'Aggiudicatario dovrà presentare - prima della data di inizio dei lavori - una polizza assicurativa (c.d. RC del Progettista ex. Schema tipo 2.2. di cui al D.M. 193/2022) a copertura dei rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione esecutiva che abbiano determinato maggiori costi a carico della Stazione Appaltante o per un importo pari al 10% dell'Opera da progettare, valida sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio.

10.3. L'Affidatario dovrà trasmettere ad Arexpo copia delle polizze di cui sopra e si impegna inoltre a presentare copia della quietanza o appendice di proroga alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L'Affidatario dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche ad Arexpo di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato Arexpo di ogni sviluppo in merito.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Affidatario.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali).

10.4. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l'Affidatario ha presentato in favore di Arexpo la garanzia n. [#], rilasciata in data [#] da [#], pari al 2% dell'importo del Lotto da intendersi come importo massimo spendibile, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, ai sensi di quanto previsto nell'art. 117 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di scadenza del presente Accordo Quadro. L'Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata contrattuale e, comunque, sino alla data di scadenza del presente Accordo Quadro, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

10.5. All'atto della stipula dei singoli Contratti Applicativi, gli aggiudicatari dovranno prestare una garanzia definitiva in favore della Stazione Appaltante nella misura e nei modi di cui all'articolo 117, comma 2, del Codice, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto Applicativo e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze. L'importo della cauzione definitiva sarà determinato in misura pari

al 10% dell'importo del Contratto Applicativo. Tale cauzione è svincolata nei modi e tempi indicati nel medesimo art. 117 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei singoli Appalti Specifici.

10.6. La mancata costituzione della garanzia per un singolo Appalto Specifico costituisce causa di risoluzione in danno dell'Accordo Quadro.

10.7. Arexpo ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Affidatario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

10.9. Arexpo ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattualmente dedotti, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

10.10. In ogni caso, l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui Arexpo si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento a tale obbligo, Arexpo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

10.11. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Articolo 11

Gruppo di lavoro

11.1. L'Affidatario, ai fini della stipula del presente Contratto, ha indicato la composizione del gruppo di lavoro nell'Offerta tecnica, come previsto dall'art. 8 del Disciplinare di gara.

11.2. Eventuali modifiche del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate ed approvate da Arexpo.

11.3. Arexpo ha la facoltà di chiedere, in qualsiasi momento e per giustificati motivi, ricondotti e/o riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del personale incaricato dell'espletamento delle Prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, la sostituzione dello stesso; nel caso in cui venga richiesta la sostituzione, l'Affidatario dovrà procedere alla

medesima entro 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della formale richiesta da parte di Arexpo.

11.4. In ogni caso, il personale proposto per la sostituzione dovrà avere i requisiti e le competenze professionali non inferiori a quello sostituito e dovrà comunque essere approvato da Arexpo.

Articolo 12

Proprietà degli elaborati progettuali

12.1. Tutti gli elaborati. Inclusi quelli progettuali, e i documenti che saranno prodotti dall'Affidatario in forza dell'esecuzione dei Contratti Applicativi sarà e rimarrà di proprietà piena ed assoluta di Arexpo, che sarà libera di utilizzarla, riprodurla o pubblicizzarla. La stessa potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione così come introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie od opportune.

12.2. L'Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui e che siano utilizzati dallo stesso per l'esecuzione contrattuale. Qualora venga promossa nei confronti di Arexpo azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati dall'Affidatario per l'esecuzione contrattuale, questi assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Arexpo è tenuta ad informare prontamente l'Affidatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Articolo 13

Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso

13.1. Il presente Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione potranno essere risolti ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile nel caso di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, nel caso di non conformità delle Prestazioni eseguite dall'Affidatario rispetto a quanto indicato nel presente documento, nel caso di sospensione

o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa di Arexpo; nel caso di mancato rispetto da parte dell'Affidatario degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale e assicurativa e dei contratti di lavoro nazionali e locali di riferimento, allorquando la stessa abbia ricevuto da Arexpo, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, l'intimazione ad adempiere a quanto necessario che identifichi specificamente i pretesi inadempimenti e la stessa non abbia ottemperato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di Arexpo.

13.2. Arexpo si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e i Contratti Applicativi in corso di esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, senza necessità di previa diffida e fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico dell'aggiudicatario nei limiti del valore di cui al presente Accordo Quadro, nei seguenti casi:

- accertamento della sussistenza, anche sopravvenuta, delle condizioni di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. n. 36/2023.;
- grave negligenza o frode o negli altri casi di cui all'art. 122 del Codice nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- applicazione delle penali previste al precedente art. 9 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo del Contratto Applicativo cui le stesse si riferiscono;
- subappalto non espressamente autorizzato;
- violazione delle norme del Modello 231/01 e del Codice Etico di Arexpo S.p.A.;
- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 90/2014 e s.m.i., la commissione da parte dell'Affidatario di fatti di corruzione o di turbativa della libertà degli incanti o l'eventuale scoperta da parte delle competenti Autorità dei fatti illeciti sopra citati.

13.3. L'Accordo Quadro può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il Direttore dell'Esecuzione quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Affidatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'Allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto l'Accordo Quadro con atto scritto comunicato all'Affidatario.

13.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dai precedenti commi, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, il Direttore dell'esecuzione gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Affidatario, fermo restando il pagamento delle penali.

13.5. Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 Arexpo S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro in qualunque momento, anche se sia già iniziata l'esecuzione delle relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o gravi circostanze oggettive che modifichino la situazione ad oggi esistente, rendendone impossibile la continuazione. Tale facoltà verrà esercitata da Arexpo S.p.A. mediante invio all'Affidatario di apposita comunicazione scritta a mezzo di Lettera raccomandata o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 20 giorni. Decorso tale termine il recesso si intenderà efficace e l'Affidatario dovrà cessare tutte le attività di cui al presente Contratto.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro, saranno corrisposti all'Affidatario unicamente gli importi relativi alle prestazioni da questa già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 14

Cessione del contratto

14.1 È fatto divieto espresso all'Affidatario di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 120, comma 1, lett. d), del Codice, il presente Accordo Quadro, a pena di nullità della cessione stessa.

14.2 È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro nei limiti e nelle forme di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

14.3 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

Articolo 15

Privacy e trattamento dei dati

15.1 Ai sensi e agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale Contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del GDPR, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ovvero per dare esecuzione a obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

15.2 Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare del trattamento, a effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché nel rispetto delle normative vigenti al momento del trattamento medesimo, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico nel presente Contratto, fermo quanto previsto dal successivo art. 15.5.

15.3 Ciascuna Parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente Contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

15.4 A ciascun interessato, sono garantiti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra Parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, l'integrazione degli stessi, la limitazione del trattamento e/o, ancora, informazioni sul periodo di conservazione. A tal fine, ciascuna Parte dichiara sin da ora di manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivarle quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della normativa vigente in materia di Privacy. Ai fini che precedono, e nel rispetto delle norme vigenti, verranno dalle parti individuati – per gli scopi di cui al presente contratto – gli eventuali responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati.

15.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui al GDPR.

15.6 Con riferimento alle modalità di accesso al Sito, l'Appaltatore prende atto che Arexpo, nella persona del suo legale rappresentante o procuratore speciale, sarà Titolare del Trattamento dei dati personali dei dipendenti/collaboratori/consulenti/fornitori/visitatori dell'Appaltatore che Arexpo dovrà raccogliere in applicazione alle misure di security e di safety definite nel Regolamento reperibile sul sito internet www.arexpo.it (http://arexpo.cms3.arscolor.com/storage/sito1/it/Info_utili/Contatti/regolamento-accesso-al-sito-2-cpy-2-1.pdf). Si precisa, inoltre, che il conferimento ad Arexpo dei predetti dati personali è condizione necessaria per l'accesso, a qualunque titolo, al Sito medesimo.

Articolo 16

Codice Etico e Mog, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità

16.1 L'Affidatario dichiara di aver preso visione mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali") ed espresso piena e incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" (di seguito "Patto di Integrità") approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014 n. 10/1299.

16.2. L'Affidatario garantisce ad Arexpo per sé ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il pieno rispetto dei principi contenuti nel modello elaborato da Arexpo (di seguito "MOG") ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., nonché del Codice Etico di Arexpo S.p.A. - pubblicati sul sito www.arexpo.it (nella sezione "Società Trasparente>Disposizioni generali"), di cui dichiara di aver preso visione per accettazione.

16.3. L'Affidatario dichiara, inoltre, di aver di aver preso visione, mediante accesso al sito <http://www.arexpo.it> (nella sezione "Società Trasparente>Altri Contenuti - Corruzione") del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del suo incarico, comportamenti rispettosi dei precetti ivi contenuti.

16.4. In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi di cui ai precedenti paragrafi, Arexpo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

16.5. L'Affidatario si obbliga, altresì, ad ottemperare ad eventuali richieste di informazioni, dati o notizie da parte dell'Organismo di Vigilanza ed altri organi di controllo di Arexpo.

Articolo 17

Clausola anticorruzione

17.1. L'Affidatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, di fattispecie riconducibili a taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. che si siano, in qualsiasi modo, manifestate nei propri confronti, nei confronti degli organi sociali o dei dirigenti dello stesso. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai

fini dell'esecuzione del presente Contratto. Il relativo inadempimento potrà essere valutato da Arexpo S.p.A. ai fini della risoluzione del presente Contratto.

Resta inteso che l'aggiudicatario dovrà comunicare ad Arexpo l'eventuale sussistenza di uno o più cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento anche a tutte le condotte che possono integrare gravi illeciti professionali.

Articolo 18

Riservatezza

18.1. Le informazioni in qualunque modo rese e/o raccolte da ciascuna delle Parti durante l'esecuzione del presente Contratto non verranno utilizzate per scopi diversi da quelli ivi contemplati, né diffuse o comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo tuttavia il caso in cui la Parte debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane o estere alle quali non si possa opporre rifiuto, oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o lo siano divenute per cause diverse dalla violazione degli obblighi di riservatezza stabiliti nel presente Accordo Quadro.

18.2. Ciascuna delle Parti si impegna, inoltre, a non eseguire e a non permettere che altri effettuino copie, estratti, note, elaborazioni di qualsivoglia informazione o documento di cui la stessa sia venuta in possesso in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

18.3. Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a comunicare e a far osservare gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo ai propri dipendenti e a tutti coloro i quali, per qualsivoglia motivo, collaborino o abbiano collaborato all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

18.4. Le previsioni e i divieti di cui al presente articolo rimarranno in vigore per 2 (due) anni dalla data di scadenza del presente Contratto, o dall'eventuale risoluzione, recesso o scioglimento per qualsiasi altro motivo del rapporto oggetto dello stesso.

Articolo 19

Trasparenza

19.1. L'Affidatario espressamente e irrevocabilmente:

- i. dichiara che non vi è stata intermediazione o altra opera da parte di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- ii. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- iii. dichiara che non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli articoli 2 e seguenti della L. n. 287/1990;
- iv. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né comunque a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

19.2. Qualora risultasse inveritiera o violata una delle dichiarazioni o degli obblighi di cui al precedente paragrafo, laddove nel corso del presente rapporto contrattuale l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti, lo stesso Contratto si intenderà risolto, di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa dello stesso, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 20

Foro esclusivo

20.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 21

Oneri fiscali e spese contrattuali

21.1. Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi.

21.2. Sono a carico dell'Affidatario anche le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, con le modalità che saranno rese note con separata comunicazione da parte di Arexpo. Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei Lotti in proporzione all'importo degli stessi.

Articolo 22

Documenti che fanno parte dell'Accordo

22.1. Costituiscono parte essenziale e sostanziale del presente Accordo Quadro, il Bando, il Disciplinare di gara e il Capitolato Prestazionale completo di tutti i suoi elaborati che l'Affidatario dichiara di conoscere e accettare in ogni sua parte senza riserva alcuna.

22.2. Fanno, altresì, parte del presente Accordo Quadro e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

Allegato "1" – Offerta tecnica ed economica;

Allegato "2" – Garanzia definitiva.

22.3. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Accordo si rinvia alla disciplina contenuta nel Capitolato Prestazionale, nel Disciplinare di gara e nelle singole Richieste di Offerta che saranno trasmesse ai fini dell'assegnazione degli Appalti Specifici.

Articolo 23

Referenti e Direttore dell'Esecuzione

23.1. Le Parti prendono atto che il soggetto incaricato dall'Affidatario di tenere le comunicazioni formali con Arexpo, è [#]; e che il soggetto incaricato di tenere per Arexpo

le comunicazioni formali con il responsabile nominato dall'Affidatario, nonché di svolgere le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, è [#] (gianluca.lugli@arexpo.it).

Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Arexpo S.p.A.

L'AFFIDATARIO

[#]

[#]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Affidatario riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole:

Articolo 3 – Importo dell'Accordo Quadro;

Articolo 4 – Modalità di fatturazione e pagamenti;

Articolo 5 – Tracciabilità dei flussi finanziari;

Articolo 9 – Penali;

Articolo 10 – Garanzie e coperture assicurative;

Articolo 13 – Risoluzione, clausola risolutiva espressa, recesso;

Articolo 14 – Cessione del Contratto;

Articolo 15 – Privacy e trattamento dei dati;

Articolo 16 – Codice Etico di Arexpo e Mog, Piano Anticorruzione e Patto di Integrità;

Articolo 17 – Clausola Anticorruzione;

Articolo 18 – Trasparenza;

Articolo 19 – Riservatezza;

Articolo 20 – Foro esclusivo.

Arexpo S.p.A.

L'AFFIDATARIO

[#]

[#]

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate